

XVI legislatura

## **Atto del Governo n. 225**

Schema di decreto legislativo  
recante: «Attuazione della direttiva  
2008/48/CE relativa ai contratti di  
credito ai consumatori,  
coordinamento del Titolo VI del  
Testo unico bancario con altre  
disposizioni legislative in tema di  
trasparenza, revisione della  
disciplina dei soggetti operanti nel  
settore finanziario, degli agenti in  
attività finanziaria e dei mediatori  
creditizi»

giugno 2010  
n. 226



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori  
economico e finanziario



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Atto del Governo n. 225**

Schema di decreto legislativo  
recante: «Attuazione della direttiva  
2008/48/CE relativa ai contratti di  
credito ai consumatori,  
coordinamento del Titolo VI del  
Testo unico bancario con altre  
disposizioni legislative in tema di  
trasparenza, revisione della  
disciplina dei soggetti operanti nel  
settore finanziario, degli agenti in  
attività finanziaria e dei mediatori  
creditizi»

giugno 2010  
n. 226

a cura di: S. Moroni.  
hanno collaborato: E. Catalucci, L. Formosa, S. Ferrari, A.  
Henrici, S. Bonanni, M. Mercuri.

Classificazione Teseo: Direttive dell'Unione Europea.  
Sistema monetario bancario e intermediazione finanziaria e  
tutela dei consumatori e degli utenti.



## **AVVERTENZA**

La presente documentazione viene predisposta in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» (Atto del Governo n. 225). Lo schema di decreto è stato deferito alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il presente dossier reca il testo a fronte fra le disposizioni vigenti e le modifiche proposte dall'A.G. n. 225.



# INDICE

TESTO A FRONTE.....	9
<b>Articolo 1</b> <i>(Modifiche al Testo unico bancario)</i>	
Comma 1.....	11
<b>Articolo 2</b> <i>(Modifiche all'articolo 67 del Codice del consumo)</i>	
Comma 1.....	35
<b>Articolo 3</b> <i>(Abrogazioni)</i>	
Comma 1.....	39
<b>Articolo 4</b> <i>(Modifiche al Titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385)</i>	
Commi 1 e 2.....	43
Comma 3.....	55
Comma 4.....	61
<b>Articolo 5</b> <i>(Altre modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385)</i>	
Comma 1.....	65
<b>Articolo 6</b> <i>(Disposizioni transitorie)</i>	
Comma 1.....	67
<b>Articolo 7</b> <i>(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385)</i>	
Comma 1.....	71
<b>Articolo 8</b> <i>(Altre modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385)</i>	
Comma 1.....	97
Comma 2.....	99
Comma 3.....	101
Commi 4 e 5.....	103
Commi 6 e 7.....	105
Commi 8 e 9.....	107
Comma 10.....	109
Comma 11.....	111
<b>Articolo 9</b> <i>(Ulteriori modifiche legislative)</i>	
Commi 1 e 2.....	115

Comma 3.....	119
Comma 4.....	121
Comma 5.....	127
Comma 6.....	129
Comma 7.....	133

#### **Articolo 11**

*(Integrazioni al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia)*

Comma 1.....	135
--------------	-----

#### **Articolo 24**

*(Ulteriori integrazioni al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385)*

#### **Articolo 26**

*(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

Commi 1 e 2.....	151
------------------	-----

#### **Articolo 27**

*(Abrogazioni e norme finali)*

Comma 1, lett. a).....	155
Comma 2, lett. b).....	165
Comma 1, lett. c).....	177
Comma 1, lett. d).....	179



**TESTO A FRONTE**



**Articolo 1**  
(*Modifiche al Testo unico bancario*)

**Comma 1**

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
TITOLO VI TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI	TITOLO VI <sup>1</sup> TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI
Capo II <i>Credito al consumo</i>	Capo II <i>Credito ai consumatori</i>
Articolo 121 <i>Nozione</i>	Articolo 121 <i>Definizioni</i>
<p>1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).</p>	<p><b>1. Nel presente capo, l'espressione:</b></p> <p><b>a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;</b></p> <p><b>b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;</b></p> <p><b>c) "contratto di credito" indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;</b></p> <p><b>d) "contratto di credito collegato" indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare</b></p>

<sup>1</sup> La rubrica del titolo è così modificata dall'articolo 4 dell'Atto del Governo in esame.

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;</li> <li>- il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;</li> </ul> <p>e) “costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza;</p> <p>f) “finanziatore” indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;</p> <p>g) “importo totale del credito” indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito;</p> <p>h) “intermediario del credito” indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro, o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre</li> </ul>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;</b></p> <p><b>ii) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;</b></p> <p><b>i) “sconfinamento” indica l’utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all’importo dell’apertura di credito concessa;</b></p> <p><b>l) «supporto durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;</b></p> <p><b>m) “tasso annuo effettivo globale” o “TAEG” indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito.</b></p>
<p>2. L'esercizio del credito al consumo è riservato:</p> <p>a) alle banche;</p> <p>b) agli intermediari finanziari;</p> <p>c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo.</p>	<p><b>2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è obbligatoria per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.</b></p>
<i>Cfr. oltre, art. 122</i>	<p><b>3. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del</b></p>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.</b>
<b>3. Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo.</b>	
	Articolo 122 <i>Ambito di applicazione</i>
4. Le norme contenute nel presente capo non si applicano:	<b>1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:</b>
a) ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti dal CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;	<b>a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;</b>
b) ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore;	<b>b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile;</b>
<b>c) ai finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purché previsti contrattualmente nel loro ammontare;</b>	
d) ai finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di	<b>c) finanziamenti nei quali è escluso il</b>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute e documentate;	<b>pagamento</b> di interessi o di altri oneri;
	<b>d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;</b>
e) <b>ai</b> finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, <b>ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento;</b>	e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato <b>o progettato;</b>
	<b>f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;</b>
	<b>g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, purché il finanziatore partecipi all'operazione;</b>
	<b>h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge;</b>
	<b>i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;</b>
	<b>l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare</b>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>eccedente il valore del bene;</b>
<i>f)</i> ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.	<i>m)</i> contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
	<i>n)</i> iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
	<i>o)</i> finanziamenti concessi, in deroga all'articolo 106, comma 1, da associazioni senza scopo di lucro a persone fisiche, che siano di limitato ammontare, non assistiti da garanzie reali e finalizzati a consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario;
	<i>p)</i> contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125- <i>octies</i> .
	<b>2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano il comma 5 e gli articoli 123, comma 1,</b>



<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies.</b>
	<b>3. Ai contratti di locazione finanziaria (<i>leasing</i>) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l'articolo 125-ter, commi da 1 a 4.</b>
	<b>4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli 124, commi 5 e 7, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.</b>
	<b>5. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri.</b>
<b>Articolo 122</b> <i>Tasso annuo effettivo globale</i>	
<b>1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.</b>	
<b>2. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.</b>	<i>Cfr. supra Art. 121, comma 3</i>
<b>3. Nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso</b>	

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>l'interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione deve essere incluso nel TAEG.</b>	
Articolo 123 <i>Pubblicità</i>	Articolo 123 <i>Pubblicità</i>
1. Alle operazioni di credito al consumo si applica l'art. 116. La pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità.	<p>1. <b>Fermo restando quanto previsto dalla parte I, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo:</b></p> <p><i>a)</i> il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito;</p> <p><i>b)</i> l'importo totale del credito;</p> <p><i>c)</i> il TAEG;</p> <p><i>d)</i> l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;</p> <p><i>e)</i> la durata del contratto, se determinata;</p> <p><i>f)</i> se <i>determinabile</i> in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonché l'ammontare delle singole rate.</p>
2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validità. Il CICR individua i	2. <b>La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.</b>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato mediante un esempio tipico.	
	Articolo 124 <b><i>Obblighi precontrattuali</i></b>
	<b>1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.</b>
	<b>2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.</b>
	<b>3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono</b>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.</b>
	<b>4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito, al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.</b>
	<b>5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), è comunque specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.</b>
	<b>6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo, fermo restando l'obbligo del finanziatore di assicurare che il consumatore riceva le informazioni</b>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>precontrattuali.</b>
	<p><b>7. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a:</b></p> <p><b>a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;</b></p> <p><b>b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;</b></p> <p><b>c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate in conto corrente; dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio.</b></p>
	<b>Articolo 124-ter</b> <i>Verifica del merito creditizio</i>
	<p><b>1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.</b></p>
	<p><b>2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le</b></p>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.</b>
	<b>3. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.</b>
	Articolo 125 <i>Banche dati</i>
	<b>1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.</b>
	<b>2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.</b>
	<b>3. Il finanziatore comunica al consumatore le informazioni negative a lui riferite che segnala a una banca dati secondo la relativa disciplina.</b>
	<b>4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche</b>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati.</b>
	<b>5. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</b>
Articolo 124 <i>Contratti</i>	Articolo <b>125-bis</b> <i>Contratti e comunicazioni</i>
	<b>1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.</b>
1. Ai contratti di credito <b>al consumo</b> si applica l'art. 117, commi 1 e 3.	<b>2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.</b>
	<b>3. In caso di offerta contestuale di più contratti per cui è richiesta la forma scritta, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), , il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.</b>
	<b>4. Nei contratti di credito di durata in quelli sotto forma di apertura di credito in conto corrente, il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto La Banca d'Italia, in conformità delle</b>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione.</b>
<b>2. I contratti di credito al consumo indicano:</b>	
<i>a)</i> l'ammontare e le modalità del finanziamento;	
<i>b)</i> il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;	
<i>c)</i> il TAEG;	
<i>d)</i> il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;	
<i>e)</i> l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;	
<i>f)</i> le eventuali garanzie richieste;	
<i>g)</i> le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.	
<b>3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:</b>	
<i>a)</i> la descrizione analitica dei beni e dei servizi;	
<i>b)</i> il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e	



<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>l'ammontare dell'eventuale acconto;</b>	
<b>c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.</b>	
4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. <b>Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.</b>	5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
	<b>6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.</b>
5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, <b>queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:</b>	7. Nei casi di assenza o di nullità delle <b>relative</b> clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;	a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. <b>Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;</b>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;	b) la <b>durata</b> del credito è a <b>trentasei</b> mesi.
c) <b>nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.</b>	
	<b>8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:</b>
	a) <b>il tipo di contratto;</b>
	b) <b>le parti del contratto;</b>
	c) <b>l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.</b>
	<b>9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.</b>
	<b>Articolo 125-ter</b> <i>Recesso del consumatore</i>
	<b>1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito ovvero revocare la proposta di conclusione dello stesso entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo l'articolo 67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo.</b>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>2. Il consumatore che recede:</b></p> <p><i>a)</i> ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione secondo le modalità prescelte nel contratto tra quelle previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice del consumo;</p> <p><i>b)</i> se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera <i>a)</i>, restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.</p>
	<p><b>3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera <i>b)</i>.</b></p>
	<p><b>4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo è presunta. E' ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.</b></p>
	<p><b>5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal presente capo non si applicano gli articoli 64, 65, 66, 67-duodecies e 67-</b></p>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b><i>terdecies</i></b> del Codice del consumo.
	<b>Articolo 125-<i>quater</i></b> <b><i>Contratti a tempo indeterminato</i></b>
	<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 125-<i>ter</i>, nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese.</p>
	<p>2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a:</p> <p><i>a)</i> recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole;</p> <p><i>b)</i> sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.</p>
	<b>Articolo 125-<i>quinquies</i></b> <b><i>Inadempimento del fornitore</i></b>
	<p>1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.</p>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.</b></p>
	<p><b>3. In caso di locazione finanziaria (<i>leasing</i>) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.</b></p>
	<p><b>4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.</b></p>
	<p><b>Articolo 125-<i>sexies</i></b> <b><i>Rimborso anticipato</i></b></p>
<i>Cfr. oltre, art. 125, co. 2</i>	<p><b>1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito,</b></p>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.</b>
	<b>2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.</b>
	<b>3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:</b> <b>a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;</b> <b>b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;</b> <b>c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;</b> <b>d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.</b>
Articolo 125 <i>Disposizioni varie a tutela dei</i>	Articolo 125- <i>septies</i> <i>Cessione dei crediti</i>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>consumatori</i>	
<b>1. Le norme dettate dall'art. 1525 del codice civile si applicano anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.</b>	
<b>2. Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.</b>	<i>Cfr. supra, art. 125-sexies</i>
3. In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile.	<b>1.</b> In caso di cessione <b>del credito o del contratto di credito</b> , il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell' <b>articolo</b> 1248 del codice civile.
	<b>2.</b> <b>Il consumatore è informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le modalità con cui il consumatore è informato.</b>
4. [Comma abrogato dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206]	
5. [Comma abrogato dall'art. 146,	

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206]</i>	
	<b>Articolo 125-<i>octies</i></b> <b><i>Sconfinamento</i></b>
	<b>1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I.</b>
	<b>2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:</b>
	<b>a) lo sconfinamento;</b>
	<b>b) l'importo interessato;</b>
	<b>c) il tasso debitore;</b>
	<b>d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.</b>
	<b>3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente comma, con riferimento:</b>
	<b>a) al termine di invio della comunicazione;</b>
	<b>b) ai criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento.</b>
<b>Articolo 126</b> <b><i>Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente</i></b>	
<b>1. I contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono a un consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di</b>	



<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>credito contengono, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:</b>	
<b>a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;</b>	
<b>b) il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinare la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre a essi, nulla è dovuto dal consumatore;</b>	
<b>c) le modalità di recesso dal contratto.</b>	
	<b>Articolo 125-novies</b> <i>Intermediari del credito</i>
	<b>1. Gli intermediari del credito indicano, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più finanziatori oppure a titolo di mediatore indipendente.</b>
	<b>2. Il consumatore è informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito.</b>
	<b>3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare, se del caso, all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del</b>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR.</b>
	<b>Articolo 126</b> <i>Riservatezza delle informazioni</i>
	<b>1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui le comunicazioni previste dall'articolo 125, comma 2, e 125-ter, comma 2, lettera b), non sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o contraria all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</b>

**Articolo 2***(Modifiche all'articolo 67 del Codice del consumo)***Comma 1**

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 67</b>	
<i>Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229</i>	
Articolo 67	
<i>Ulteriori obbligazioni delle parti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere.	1. <i>Identico.</i>
2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità del bene da restituire è condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. È comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza.	2. <i>Identico.</i>
3. Le sole spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto	3. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 67</b>	
<i>Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229</i>	
Articolo 67	
<i>Ulteriori obbligazioni delle parti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dal contratto.	
4. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presente sezione, il professionista è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.	4. <i>Identico.</i>
5. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.	5. <i>Identico.</i>
6. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto di cui al presente titolo, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal professionista ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il professionista, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel	6. <b>Il contratto di credito collegato ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o servizi disciplinato dal presente titolo conformemente alle</b>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 67</b>	
<i>Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229</i>	
Articolo 67	
<i>Ulteriori obbligazioni delle parti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione. È fatto obbligo al professionista di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.</p>	<p><b>disposizioni di cui alla presente sezione.</b></p>



**Articolo 3**  
(Abrogazioni)

**Comma 1**

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 67 <i>Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 40</b> <i>Credito al consumo</i></p> <p><b>1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del 16 febbraio 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 41</b> <i>Tasso annuo effettivo globale e pubblicità</i></p> <p><b>1. Ai fini di cui all'articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 67</b>	
<i>Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>italiana n. 169 del 20 luglio 1992.</b>	
<p><b>Articolo 42</b></p> <p><i>Inadempimento del fornitore</i></p> <p><b>1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.</b></p>	<i>Abrogato</i>
<p>Articolo 43</p> <p><i>Rinvio al testo unico bancario</i></p> <p>1. Per la <b>restante</b> disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni.</p>	<p>Articolo 43</p> <p><i>Rinvio al testo unico bancario</i></p> <p>1. Per la disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni.</p>



<b>Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180</b>	
<i>Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni</i>	
Articolo 38	
<i>Estinzione anticipata di cessione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltà di estinguerla mediante versamento dell'intero debito residuo.</b>	<i>Abrogato</i>
<b>In tal caso, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, il cessionario è tenuto a scontare l'interesse pel tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.</b>	<i>Abrogato</i>
Nello stesso caso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera <i>b</i> ) dell'art. 27, in relazione all'entità della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia.	<b>In caso di rimborso anticipato</b> il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera <i>b</i> ) dell'art. 27, in relazione all'entità della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia.
<b>Agli effetti dello sconto degli interessi e del premio di garanzia, il versamento a saldo si considera in ogni caso come avvenuto alla fine del mese in cui viene effettuato.</b>	<i>Abrogato</i>



**Articolo 4***(Modifiche al Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)***Commi 1 e 2**

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
TITOLO VI TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI	TITOLO VI TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI
Capo I <i>Operazioni e servizi bancari e finanziari</i>	Capo I <i>Operazioni e servizi bancari e finanziari</i>
Articolo 115 <i>Ambito di applicazione</i>	Articolo 115 <i>Ambito di applicazione</i>
1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.	1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari, <b>ivi compresi i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'art. 112.</b>
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.	2. <i>Identico.</i>
<b>3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente disciplinati.</b>	
3-bis. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis a meno che non siano espressamente richiamate da quest'ultimo.	<b>3. Le disposizioni del presente capo; a meno che non siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dal capo II e ai servizi di pagamento</b>

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	disciplinati dal capo II-bis.
Articolo 116 <i>Pubblicità</i>	Articolo 116 <i>Pubblicità</i>
<p>1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, <b>le spese per le comunicazioni alla clientela</b> e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non può essere fatto rinvio agli usi.</p>	<p>1. <b>Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti</b> i tassi di interesse, i prezzi e <b>le altre</b> condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non può essere fatto rinvio agli usi.</p>
<p>2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:</p> <p><i>a)</i> criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;</p> <p><i>b)</i> criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;</p> <p><i>c)</i> gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Il CICR:</p> <p><i>a)</i> individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità;</p> <p><i>b)</i> detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>informazioni pubblicizzate;</p> <p>c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;</p> <p>d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'art. 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.</p>	
4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile	3. <i>Identico.</i>
<b>Articolo 116-bis</b> <i>Decisioni di rating</i>	
<b>1. La Banca d'Italia può disporre che le banche e gli intermediari finanziari illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei rating che le riguardano. L'eventuale conseguente comunicazione non da luogo ad oneri per il cliente</b>	
Articolo 117 <i>Contratti</i>	Articolo 117 <i>Contratti</i>
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.	1. <i>Identico.</i>
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.	2. <i>Identico.</i>
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.	3. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.	4. <i>Identico.</i>
<b>5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.</b>	
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.	5. <i>Identico.</i>
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:	6. <i>Identico:</i>
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, <b>rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;</b>	a) il tasso nominale minimo e quello massimo, <b>rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive</b> , dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto <b>o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.</b>
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.	b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati <b>per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il</b>

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;</b> in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8. La Banca d'Italia, <b>d'intesa con la CONSOB</b> , può prescrivere che determinati contratti <b>o titoli</b> , individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti <b>e i titoli</b> difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia, <b>adottate d'intesa con la CONSOB</b> .	7. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.
Articolo 118 <i>Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali</i>	Articolo 118 <i>Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali</i>
1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo <b>nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile</b> .	1. Nei contratti <b>a tempo indeterminato</b> può essere convenuta, <b>con clausola approvata specificamente dal cliente</b> , la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta	2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di <b>due mesi</b> , in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. <b>Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR</b> . La

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.	modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro <b>la data prevista per la sua applicazione</b> . In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.	3. <i>Identico.</i>
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente	4. <i>Identico.</i>
Articolo 119 <i>Comunicazioni periodiche alla clientela</i>	Articolo 119 <i>Comunicazioni periodiche alla clientela</i>
1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'art. 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione <b>completa e chiara</b> in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.	1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.	2. <i>Identico.</i>
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.	3. <i>Identico.</i>



<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
	<b>Articolo 119-bis</b> <b><i>Spese addebitabili</i></b>
	<p><b>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 119, comma 4, dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e dal presente articolo, le banche e gli intermediari finanziari non possono addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge.</b></p> <p><b>2. Il contratto può prevedere che, se il cliente richiede alla banca o all'intermediario finanziario informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal presente titolo ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a carico del cliente. In questi casi, le spese sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca o dall'intermediario finanziario.</b></p> <p><b>3. Nei contratti di finanziamento la consegna della copia del contratto idonea per la stipula può essere subordinata al pagamento delle spese di istruttoria, nei limiti e alle condizioni stabilite dal CICR.</b></p>

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 120 <i>Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi</i>	Articolo 120 <i>Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi</i>
	<b>1. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.</b>
1. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.	<b>1-bis. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:</b> <b>a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il versamento;</b> <b>b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia.</b>
	<b>1-ter. CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi precedenti in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni.</b>
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste	<i>2. Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.	
	<b>3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.</b>
	<b>Articolo 120-bis</b> <i>Recesso</i>
	<b>1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o l'intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso.</b>
	<b>Articolo 120-ter</b> <i>Estinzione anticipata dei mutui immobiliari</i>
	<b>1. E' nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la</b>

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità del contratto.</b></p> <p><b>2. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nell'art. 40-bis trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.</b></p>
	<p><b>Articolo 120-quater</b> <i>Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità</i></p>
	<p><b>1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del debitore della facoltà di surrogazione di cui all'articolo 1202 del codice civile non è precluso dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore.</b></p> <p><b>2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce.</b></p> <p><b>3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per</b></p>

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>atto pubblico o scrittura privata.</b></p> <p><b>4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione.</b></p> <p><b>5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facoltà di surrogazione di cui al comma 1, resta salva la possibilità del finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.</b></p> <p><b>6. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.</b></p> <p><b>7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun</b></p>

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.</b></p> <p><b>8. La surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali.</b></p> <p><b>9. Le disposizioni di cui al presente articolo:</b></p> <p><b>a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti;</b></p> <p><b>b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria.</b></p> <p><b>10. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.</b></p>

**Articolo 4***(Modifiche al Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)***Comma 3**

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
TITOLO VI TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI	TITOLO VI TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI
Capo I <i>Regole generali e controlli</i>	Capo I <i>Regole generali e controlli</i>
Articolo 127 <i>Regole generali</i>	Articolo 127 <i>Regole generali</i>
	<b>1. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza delle relazioni tra gli intermediari e la clientela. A questi fini possono essere dettate anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni degli intermediari.</b>
1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.	<b>2. Identico.</b>
	<b>3. Le informazioni fornite ai sensi del presente titolo sono rese almeno in lingua italiana</b>
2. Le nullità previste dal presente titolo possono essere fatte valere solo dal cliente.	<b>4. Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate</b>

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>d'ufficio dal giudice.</b>
3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB; <b>la proposta è formulata sentito l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art. 106.</b>	5. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB.
Articolo 128 <i>Controlli</i>	Articolo 128 <i>Controlli</i>
1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti e gli intermediari finanziari <b>iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.</b>	1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari.
2. <b>Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a tal fine, può chiedere la collaborazione di altre autorità.</b>	
3. Con riguardo ai <b>soggetti indicati nell'articolo 121, comma 2, lettera c)</b> e ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126- <i>quater</i> , comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4,	2. Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126- <i>quater</i> , comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al <b>Ministro dello Sviluppo economico</b> al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3, <b>3-bis</b> e 4, e 145, comma 3.



<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
e 145, comma 3.	
4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.	<b>3<sup>2</sup></b> . Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e <b>3-bis</b> , e 4, e 145, comma 3.
<b>5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre autorità indicate dai CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni.</b>	
Articolo 128-bis <i>Risoluzione delle controversie</i>	Articolo 128-bis <i>Risoluzione delle controversie</i>
1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.	1. <i>Identico</i>
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e	2. <i>Identico</i>

<sup>2</sup> Nello schema di decreto legislativo questo comma reca il numero 4.

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
l'effettività della tutela.	
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.	<b>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,</b> le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.
3- <i>bis</i> . La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilità di adire i sistemi previsti <b>ai sensi</b> del presente articolo.	3- <i>bis</i> . La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilità di adire i sistemi previsti dal presente articolo.
	<b>Articolo 128-ter</b> <i>(Misure inibitorie)</i>
	<p><b>1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emergano irregolarità, la Banca d'Italia può:</b></p> <p><i>a)</i> inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;</p> <p><i>b)</i> inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;</p> <p><i>c)</i> disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;</p> <p><i>d)</i> pubblicare i provvedimenti di cui al presente comma nel Bollettino di cui all'articolo 8, comma 1, e disporre altre forme di pubblicazione,</p>

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>eventualmente a cura e spese dell'intermediario.”</b>



**Articolo 4***(Modifiche al Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)***Comma 4**

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 144	
<i>Altre sanzioni amministrative pecuniarie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 129.114 per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 114-<i>quater</i>, 114-<i>octies</i>, 114-<i>duodecies</i>, 114-<i>terdecies</i>, 114-<i>quaterdecies</i>, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.</p>	<p>1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro <b>2580 a euro 129.110</b> per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, <b>108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3 e 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, 64, commi 2 e 4</b>, 114-<i>quater</i>, 114-<i>octies</i>, 114-<i>duodecies</i>, 114-<i>terdecies</i>, 114-<i>quaterdecies</i>, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.</p>
<p>2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e <b>112</b>, è applicabile la sanzione prevista dal comma 1.</p>	<p>2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e <b>109 in relazione all'articolo 52 e 110 in relazione all'articolo 61, comma 5, si applica</b> la sanzione prevista dal comma 1.</p>

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 144	
<i>Altre sanzioni amministrative pecuniarie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, <b>nonché dei soggetti indicati nell'articolo 121, comma 3</b>, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 64.557 per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116, 123, <b>126-ter</b>, 126-<i>quater</i>, <b>126-quinquies</b>, <b>126-sexies</b> e <b>126-septies</b> o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.</p>	<p>3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, <b>nonché</b> dei dipendenti, <b>si applica</b> la sanzione amministrativa pecuniaria <b>da euro 5160 a euro 64.555</b> per la <b>rilevante</b> inosservanza delle norme contenute negli articoli 116, 123, <b>124</b> e 126-<i>quater</i>, e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.</p>
	<p><b>3-bis.</b> Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, <b>nonché</b> dei dipendenti, <b>si applica</b> la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per le seguenti condotte, qualora esse rivestano carattere rilevante:</p> <p><b>a)</b> inosservanza degli articoli 117, commi 1, 4, e 7, 118, 119, 120, 120-<i>quater</i>, 125, commi 2, 3 e 4, 125-<i>bis</i>, commi 2 e 3, 126, 126-<i>quinquies</i>, <i>comma 2</i>, 126-<i>sexies</i> e 126-<i>septies</i> e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;</p> <p><b>b)</b> inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-<i>bis</i> o del titolo VI;</p> <p><b>c)</b> inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio</p>

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 144	
<i>Altre sanzioni amministrative pecuniarie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.</b>
<p>4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, <b>nonché dei soggetti indicati nell'articolo 121, comma 3, è applicabile</b> la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 258.228 per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128. La stessa sanzione è applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'articolo 121, comma 4, lettera a).</p>	<p>4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a <b>euro 258.225</b> per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero <b>nei casi</b> di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, <b>di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, di inadempienza alle decisioni di tali sistemi o di grave mancata cooperazione allo svolgimento delle relative procedure, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter.</b> La stessa sanzione si applica nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto <b>ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a).</b></p>
<p>5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.</p>	<p>5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3, <b>3-bis</b> e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca <b>o dell'intermediario finanziario,</b> anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.</p>

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 144 <i>Altre sanzioni amministrative pecuniarie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>5-bis.</b> Nei confronti degli agenti in attività finanziaria e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria diversi dalle persone fisiche, nonché degli altri intermediari del credito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 125-octies; si applica altresì il comma 4 del presente articolo.</p>
	<p><b>6.</b> Non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.</p>



**Articolo 5***(Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)***Comma 1**

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 40-bis</b> <i>Cancellazione delle ipoteche</i></p> <p><b>1.</b> Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, e in deroga all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ancorché annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita.</p> <p><b>2.</b> Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalità determinate dall'Agenzia del territorio.</p> <p><b>3.</b> L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio e al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione,</p>

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.</b></p> <p><b>4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione di cui al comma 3, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 2.</b></p> <p><b>5. Per gli atti previsti dal presente articolo non è necessaria l'autentica notarile.</b></p> <p><b>6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.</b></p>

**Articolo 6**  
(Disposizioni transitorie)

**Comma 1**

Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 161 <i>Norme abrogate</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
	<p><b>7-bis.</b> Le disposizioni di cui all'articolo 40-bis si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per i mutui immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui all'articolo 40-bis e le clausole in contrasto con il medesimo articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto. Per i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile 2007 e la cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 40-bis decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>
	<p><b>7-ter.</b> Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 120-ter si applicano ai contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione</p>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 161	
<i>Norme abrogate</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, a decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell'articolo 120-ter stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007 è quella definita nell'accordo siglato il 2 maggio 2007 dall'Associazione bancaria italiana e dalle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le banche e gli intermediari finanziari non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo di cui al periodo precedente.</b></p>
	<p><b><i>7-quater.</i> Per i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli atti di consenso alla surrogazione di cui all'articolo 120-<i>quater</i>, comma 1, sono autenticati dal notaio senza l'applicazione di alcun onorario e con</b></p>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 161 <i>Norme abrogate</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente.</b>



**Articolo 7***(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385)***Comma 1**

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
TITOLO V <i>Soggetti operanti nel settore finanziario</i>	TITOLO V SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO
Articolo 106 <i>Elenco generale</i>	Articolo 106 <i>Albo degli intermediari finanziari</i>
1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività <b>di assunzione di partecipazioni</b> , di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.	1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e di <b>negoiazione o gestione in valuta</b> è riservato agli intermediari finanziari <b>autorizzati</b> , iscritti in un apposito <b>albo</b> tenuto <b>dalla Banca d'Italia</b> .
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.	2. <b>Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono prestare servizi di pagamento, a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114–novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo nonché prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari possono altresì esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.</b>
3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle	

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>seguenti condizioni:</b></p> <p><b>a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;</b></p> <p><b>b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;</b></p> <p><b>c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;</b></p> <p><b>d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.</b></p>	
<p><b>4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:</b></p> <p><b>a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;</b></p> <p><b>b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.</b></p>	<p><b>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,</b></p> <p>specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1 nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.</p>
<p><b>5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.</b></p>	
<p><b>6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco,</b></p>	



<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità.</b></p>	
<p><b>7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.</b></p>	
	<p><b>Articolo 107</b> <i>Autorizzazione</i></p>
	<p><b>1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:</b></p> <p><b>a) sia adottata la forma di società di capitali;</b></p> <p><b>b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;</b></p> <p><b>c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;</b></p> <p><b>d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;</b></p> <p><b>e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;</b></p> <p><b>f) non sussistano, tra gli</b></p>

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;</b></p> <p><b>g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106.</b></p> <p><b>2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.</b></p> <p><b>3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca nonché di</b></p>
<b>Articolo 107</b> <i>Elenco speciale</i>	<b>Articolo 108</b> <i>Vigilanza</i>
<p><b>1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.</b></p>	
<p>2. La Banca d'Italia, <b>in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale</b> disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le</p>	<p><b>1. La Banca d'Italia emana, secondo criteri di proporzionalità avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, disposizioni di carattere generale</b> aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia <b>può adottare</b>, ove la situazione lo</p>

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.</p>	<p>richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.</p>
	<p><b>2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare:</b></p> <p><i>a)</i> le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-<i>bis</i>, lettera a);</p> <p><i>b)</i> sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.</p>
	<p><b>3. La Banca d'Italia può:</b></p> <p><i>a)</i> convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;</p> <p><i>b)</i> ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;</p> <p><i>c)</i> procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera <i>b)</i>);</p> <p><i>d)</i> adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche la</p>

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.</b>
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.	4. Gli intermediari <b>finanziari</b> inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, <b>le</b> segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. <b>Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.</b>
4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.	5. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso <b>gli intermediari finanziari</b> e richiedere <b>a essi</b> l'esibizione di documenti e gli atti <b>che ritenga</b> necessari.
<b>4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.</b>	
<b>5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.</b>	
<b>6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono</b>	

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonché all'articolo 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	
<p>7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47.</p>	
<p>7-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 possono prestare servizi di pagamento a condizione che siano autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo. Con riferimento all'attività di prestazione dei servizi di pagamento si applicano le disposizioni previste nel titolo V-ter .</p>	
	<p><b>Articolo 109</b> <i>Vigilanza consolidata</i></p>
	<p>1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare il gruppo finanziario, composto da un intermediario finanziario e dalle società finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lett. b), che sono controllate direttamente o indirettamente da un intermediario finanziario ovvero controllano direttamente o indirettamente un intermediario finanziario e non sono sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi del Capo II, Titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2 La Banca d'Italia può esercitare la vigilanza su base</p>

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, nei confronti di:</b></p> <p><b>a) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;</b></p> <p><b>b) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;</b></p> <p><b>c) società che controllano almeno un intermediario finanziario;</b></p> <p><b>d) società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario ovvero soggetti indicati nella lettera c) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.</b></p> <p><b>3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia:</b></p> <p><b>a) può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell'articolo 108, comma 1. L'articolo 108 si applica anche a livello consolidato. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono</b></p>

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e b). La Banca d'Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;</b></p> <p><b>b) può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettere c) ed d) le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata. Tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;</b></p> <p><b>c) può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.</b></p>
	<p><b>Articolo 110</b> <i>Rinvio</i></p>
	<p><b>1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78, 79 e 82.</b></p>
	<p><b>Articolo 111</b> <i>Microcredito</i></p>
	<p><b>1. In deroga all'articolo 106, comma</b></p>

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113-bis, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:</b></p> <p><b>a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;</b></p> <p><b>b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;</b></p> <p><b>c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.</b></p> <p><b>2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:</b></p> <p><b>a) forma di società di capitali;</b></p> <p><b>b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito dalla Banca d'Italia;</b></p> <p><b>c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;</b></p> <p><b>d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1 nonché alle attività accessorie e strumentali;</b></p> <p><b>e) presentazione di un programma di attività.</b></p> <p><b>3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente</b></p>



<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare e abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario.</b></p> <p><b>4. In deroga all'art. 106, comma 1, le associazioni non lucrative possono concedere finanziamenti ai propri associati, a condizione che tali finanziamenti non siano assistiti da garanzie reali, siano finalizzati a consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.</b></p> <p><b>5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche prevedendo requisiti qualitativi, concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, nonché soglie oggettive, riferite al volume delle attività, all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti di importo stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3 e alle condizioni economiche applicate, per l'esercizio dell'attività.</b></p>
	<p><b>Articolo 112</b> <i>Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti</i></p>
	<p><b>1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva</b></p>

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.</b></p> <p><b>2. Lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25 e 26. La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.</b></p> <p><b>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziari. In deroga all'articolo 107, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata.</b></p> <p><b>4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.</b></p>

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:</b></p> <p><i>a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;</i></p> <p><i>b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;</i></p> <p><i>c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.</i></p> <p><b>6. I confidi iscritti nell'albo possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.</b></p> <p><b>7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, sono iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, e possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.</b></p> <p><b>8. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'articolo 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745,</b></p>

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106. La Banca d'Italia può dettare disposizioni al fine di derogare l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo.
	<b>Articolo 112-bis</b> <i>Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi</i>
	<p>1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ne definisce con proprio decreto la composizione e le modalità di funzionamento.</p> <p>2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell'uno per cento dell'ammontare dei crediti garantiti e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.</p> <p>3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini,</p>

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>e può effettuare ispezioni.</b></p> <p><b>4. Può essere disposta la cancellazione dall'elenco:</b></p> <p><i>a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;</i></p> <p><i>b) qualora risultino gravi violazioni normative;</i></p> <p><b>per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;</b></p> <p><i>d) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.</i></p> <p><b>5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, può essere imposto agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.</b></p> <p><b>6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento della propria attività.</b></p> <p><b>7. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento può proporre lo scioglimento.</b></p> <p><b>8. Il Ministro dell'economia e delle</b></p>

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:</b></p> <p><i>a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;</i></p> <p><i>b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità degli organi di gestione dell'Organismo, nonché i criteri e le modalità per la loro nomina e sostituzione.</i></p>
	<p><b>Articolo 113</b> <i>Organismo per la tenuta dell'elenco di cui all'articolo 111</i></p>
	<p><b>1. E' istituito un Organismo, avente personalità giuridica, di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, e della relativa sezione separata. I componenti dell'organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.</b></p> <p><b>2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco nonché della relativa sezione separata; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell'uno per cento dell'ammontare dei prestiti concessi e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5.</b></p> <p><b>3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere</b></p>

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.</b></p> <p><b>4. Può essere disposta la cancellazione dall' elenco e dalla relativa sezione separata:</b></p> <p><b>a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;</b></p> <p><b>b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;</b></p> <p><b>c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;</b></p> <p><b>d) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.</b></p> <p><b>5. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e fondate su controlli sulle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.</b></p> <p><b>6. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento può proporre lo scioglimento.</b></p> <p><b>7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:</b></p> <p><b>a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;</b></p>

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità dei componenti dell'Organismo, nonché i criteri e le modalità per la loro nomina e sostituzione.</b>
	<b>Articolo 113-bis</b> <i>Sospensione degli organi di amministrazione e controllo</i>
	<p><b>1. Qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonché ragioni di urgenza, la Banca d'Italia può disporre che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese.</b></p> <p><b>2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.</b></p> <p><b>3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non può avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l'azienda agli organi di amministrazione e controllo ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarità riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 76, commi 2 e 4.</b></p>



<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>Articolo 113-ter</b> <i>Revoca dell'autorizzazione</i>
	<p><b>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-bis, la Banca d'Italia, può disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 107, comma 1, quando:</b></p> <p><b>a) risultino gravissime irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravissime violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario;</b></p> <p><b>b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;</b></p> <p><b>c) lo scioglimento sia richiesto su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori.</b></p> <p><b>2. Il provvedimento di revoca è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; della intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.</b></p> <p><b>3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della società. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione.</b></p>

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>4. Agli intermediari finanziari si applicano gli articoli 96-quinquies e 97.</b></p> <p><b>5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione si applica il successivo comma 6.</b></p> <p><b>6. Agli intermediari finanziari che siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del Titolo IV, Capo I, Sezione III.</b></p> <p><b>7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attività di cui all'articolo 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati all'Autorità competente.</b></p> <p><b>8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-terdecies.</b></p>
<b>Articolo 108</b> <i>Requisiti di onorabilità dei partecipanti</i>	
<b>1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni in intermediari finanziari.</b>	

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>2. Con il regolamento previsto dal comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative ai fini dell'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.</b></p> <p><b>3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.</b></p> <p><b>4. Le partecipazioni in intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possedute da soggetti privi dei requisiti di onorabilità in eccedenza rispetto alle soglie previste dal comma 2, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.</b></p>	
<p><b>Articolo 109</b> <i>Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali</i></p>	
<p><b>1. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato,</b></p>	

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari.</p> <p>2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.</p> <p>3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.</p> <p>4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale.</p> <p>4-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'intermediario finanziario si applicano i commi 2 e 4.</p>	
<p><b>Articolo 110</b> <i>Obblighi di comunicazione</i></p>	
<p>1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società</p>	

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>fiduciarie o per interposta persona, è titolare di partecipazioni in un intermediario finanziario ne dà comunicazione all'intermediario finanziario nonché all'UIC ovvero, se è iscritto nell'elenco speciale, alla Banca d'Italia. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.</b></p> <p><b>2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio.</b></p> <p><b>3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possono chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel comma 1.</b></p> <p><b>4. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni, non possono essere esercitati. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni</b></p>	

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.	
<b>Articolo 111</b> <i>Cancellazione dall'elenco generale</i>	
<p><b>1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco generale:</b></p> <p><i>a) per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 106, comma 2;</i></p> <p><i>b) qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo 106, comma 3, lettere a), b) e c);</i></p> <p><i>c) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo.</i></p> <p><b>2. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la cancellazione dall'elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall'elenco speciale da parte della Banca d'Italia.</b></p> <p><b>3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all'intermediario finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione è effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale.</b></p> <p><b>4. Entro sessanta giorni dalla</b></p>	

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>comunicazione del provvedimento di cancellazione, l'organo amministrativo convoca l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società.</b></p> <p><b>5. Il presente articolo non si applica nei sensi dell'articolo 107, comma 6.</b></p>	
<b>Articolo 112</b> <i>Comunicazioni del collegio sindacale</i>	
<p><b>1. Il collegio sindacale informa senza indugio l'UIC, ovvero la Banca d'Italia qualora si tratti di un intermediario iscritto nell'elenco speciale, di tutti gli atti od i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione od una violazione delle norme che disciplinano l'attività degli intermediari finanziari. A tali fini lo statuto dell'intermediario, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.</b></p>	
<b>Articolo 113</b> <i>Soggetti non operanti nei confronti del pubblico</i>	
<p><b>1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana disposizioni attuative del presente comma.</b></p> <p><b>2. Si applicano l'articolo 108, commi</b></p>	

<b>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>1, 2 e 3 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità e di indipendenza, l'articolo 109.</b>	
Articolo 114 <i>Norme finali</i>	Articolo 114 <i>Norme finali</i>
1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'art. 106, <b>comma 1</b> .	1. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'articolo 106.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza <b>sostanzialmente equivalenti</b> sull'attività finanziaria svolta. <b>Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione.</b>	2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti, <b>individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia</b> , già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sull'attività finanziaria svolta.



**Articolo 8***(Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)***Comma 1**

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 58	
<i>Cessione di rapporti giuridici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.	1. <i>Identico.</i>
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.	2. <i>Identico.</i>
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.	3. <i>Identico.</i>
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal	4. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 58	
<i>Cessione di rapporti giuridici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.	
5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.	5. <i>Identico.</i>
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.	6. <i>Identico.</i>
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.	7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi <b>degli articoli 65 e 109</b> e in favore degli intermediari finanziari <b>previsti dall'articolo 106.</b>

**Articolo 8***(Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)***Comma 2**

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 132	
<i>Abusiva attività finanziaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o più <b>delle</b> attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329. [La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria. <i>Periodo soppresso dall'art. 28, D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342</i>]. <b>La stessa pena si applica a chiunque svolge l'attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco.</b></p>	<p>1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, <b>in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112</b>, è punito con <b>l'arresto</b> da sei mesi a <b>tre</b> anni e con <b>l'ammenda</b> da euro 2.065 a euro 10.329.</p>
<p><b>2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'articolo 113 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.</b></p>	<i>Abrogato</i>



**Articolo 8***(Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)***Comma 3**

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 133	
<i>Abuso di denominazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole «banca», «banco», «credito», «risparmio» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.	1. <i>Identico.</i>
1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione «moneta elettronica» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di emissione di moneta elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche.	1-bis. <i>Identico.</i>
1-ter. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione «istituto di pagamento» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di prestazione di servizi di pagamento è vietato a	1-ter. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 133	
<i>Abuso di denominazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
soggetti diversi dagli istituti di pagamento.	
2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1- <i>bis</i> e 1- <i>ter</i> possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento.	2. <i>Identico.</i>
3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1- <i>bis</i> e 1- <i>ter</i> è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 51.645 . La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107.	3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1- <i>bis</i> e 1- <i>ter</i> è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 51.645 . La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo <b>108 del presente decreto o di essere abilitato all'esercizio delle attività di cui all'articolo 111.</b>

**Articolo 8***(Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)***Commi 4 e 5**

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 137 <i>Mendacio e falso interno <b>bancario</b></i>	Articolo 137 <i>Mendacio e falso interno</i>
[1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire dieci milioni. <i>Comma abrogato dall'art. 8, D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61</i> ].	
1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000.	1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000. <b>Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un</b>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000.</b>
<p>2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca nonché i dipendenti di banche che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a euro 10.329.</p>	<p>2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca <b>o un intermediario finanziario</b> nonché i dipendenti di banche <b>o intermediari finanziari</b> che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a euro 10.329.</p>



**Articolo 8***(Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)***Commi 6 e 7**

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 139	
<i>Partecipazioni in banche, in società finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24 commi 1 e 3, dell'articolo 25, commi 3 e 4, <b>dell'articolo 108, commi 3 e 4, e dell'articolo 110, comma 4</b> , sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,820 a 258.225 euro.	1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24 commi 1 e 3, dell'articolo 25, commi 3 e 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,820 a 258.225 euro.
	<b>1-bis. La violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000.</b>
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, comma 2, fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni.	2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, comma 2 <b>anche in quanto richiamati dall'articolo 110</b> , fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di	3. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 139 <i>Partecipazioni in banche, in società finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
partecipazioni nelle società finanziarie capogruppo.	

## Articolo 8

(Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

### Commi 8 e 9

Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 140	
<i>Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e <b>110, commi 1, 2 e 3</b> , è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822 a euro 258.228.	1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822 a euro 258.228.
	<b>1-bis. L'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a €150.000.</b>
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni.	2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma <b>1-bis</b> fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni.



**Articolo 8**

*(Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)*

**Comma 10**

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 141	
<i>False comunicazioni relative a intermediari finanziari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, per le comunicazioni previste dall'articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell'arresto fino a tre anni.</b>	<i>Abrogato</i>



**Articolo 8***(Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)***Comma 11**

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 155	
<i>Soggetti operanti nel settore finanziario</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>1. I soggetti che esercitano le attività previste dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.</b>	<i>Abrogato</i>
<b>2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.</b>	
<b>3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745 , sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.</b>	
<b>4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo.</b>	
<b>4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca</b>	

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 155	
<i>Soggetti operanti nel settore finanziario</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'articolo 106, comma 3.</b></p>	
<p><b>4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.</b></p>	
<p><b>4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:</b></p> <p><b>a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;</b></p> <p><b>b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;</b></p> <p><b>c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al</b></p>	



<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 155	
<i>Soggetti operanti nel settore finanziario</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>fine di facilitarne la fruizione.</b>	
<b>4-quinquies.</b> I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.	
<b>4-sexies.</b> Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111, commi 3 e 4.	
<b>5.</b> I soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attività che possono essere	

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 155	
<i>Soggetti operanti nel settore finanziario</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro dell'economia e delle finanze detta altresì norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.</b></p>	
<p><b>6. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.</b></p>	

**Articolo 9**  
(*Ulteriori modifiche legislative*)

**Commi 1 e 2**

<b>Legge 30 aprile 1999, n. 130</b>	
<i>Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti</i>	
Articolo 2	
<i>Programma dell'operazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. I titoli di cui all'articolo 1 sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.	1. <i>Identico.</i>
2. La società cessionaria o la società emittente i titoli, se diversa dalla società cessionaria, redige il prospetto informativo.	2. <i>Identico.</i>
3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni:  a) il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;  b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;  c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;  d) le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio dei portatori dei titoli, è consentita alla società cessionaria la	3. <i>Identico.</i>

<b>Legge 30 aprile 1999, n. 130</b>	
<i>Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti</i>	
Articolo 2	
<i>Programma dell'operazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>cessione dei crediti acquistati;</p> <p>e) le condizioni in presenza delle quali la società cessionaria può reinvestire in altre attività finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli;</p> <p>f) le eventuali operazioni finanziarie accessorie stipulate per il buon fine dell'operazione di cartolarizzazione;</p> <p>g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e l'indicazione delle forme di pubblicità del prospetto informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilità da parte dei portatori dei titoli;</p> <p>h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali la società cessionaria può detrarli dalle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonché l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il percettore;</p> <p>i) gli eventuali rapporti di partecipazione tra il soggetto cedente e la società cessionaria.</p>	
<p>4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori non professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce i requisiti di professionalità e i criteri per</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

<b>Legge 30 aprile 1999, n. 130</b>	
<i>Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti</i>	
Articolo 2	
<i>Programma dell'operazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
assicurare l'indipendenza degli operatori che svolgono la valutazione del merito di credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti tra questi e i soggetti che a vario titolo partecipano all'operazione, anche qualora la valutazione non sia obbligatoria.	
6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), del presente articolo sono svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, i quali verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo.	I servizi indicati nel comma 3, lettera c), del presente articolo <b>possono essere</b> svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti <b>nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), del presente articolo chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti.</b>
	<b>6-bis</b> I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo.
7. Il prospetto informativo deve essere, a semplice richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.	7. <i>Identico.</i>



**Articolo 9**  
(*Ulteriori modifiche legislative*)

**Comma 3**

<b>Legge 30 aprile 1999, n. 130</b>	
<i>Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti</i>	
Articolo 3	
<i>Società per la cartolarizzazione dei crediti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. La società cessionaria, o la società emittente titoli se diversa dalla società cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti.	1. <i>Identico.</i>
2. I crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi.	2. <i>Identico.</i>
<b>3. Alla società cessionaria e alla società emittente titoli si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico bancario, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2 e 3, lettere b) e c), nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII dello stesso testo unico.</b>	<i>Abrogato</i>





**Articolo 9***(Ulteriori modifiche legislative)***Comma 4**

<b>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 38-bis	
<i>Esecuzione dei rimborsi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106</p>	<p>I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere prestate <b>anche</b>, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti <b>nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo</b></p>

<b>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 38-bis	
<i>Esecuzione dei rimborsi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate</p>	<p>1° settembre 1993, n. 385. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo.</p>

<b>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 38-bis	
<i>Esecuzione dei rimborsi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
sono definite le ulteriori modalità ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo.	
Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> ed <i>e)</i> del terzo comma dell'articolo 30 nonché nelle ipotesi di cui alla lettera <i>c)</i> del medesimo terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.	<i>Identico.</i>
Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.	<i>Identico.</i>
Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente	<i>Identico.</i>

<b>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 38-bis	
<i>Esecuzione dei rimborsi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.	
Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.	<i>Identico.</i>
Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, insieme con gli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.	
I rimborsi di cui all'articolo 30, terzo comma, lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> e <i>d)</i> , sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie previste nel presente articolo, quando concorrono le seguenti condizioni:  <i>a)</i> l'attività è esercitata dall'impresa da almeno 5 anni;	<i>Identico.</i>

<b>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 38-bis	
<i>Esecuzione dei rimborsi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:</p> <p>1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni di lire;</p> <p>2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire;</p> <p>3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire;</p> <p>c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:</p> <p>1) il patrimonio netto non è diminuito rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;</p> <p>2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la</p>	

<p><b>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</b></p> <p><i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i></p> <p>Articolo 38-bis</p> <p><i>Esecuzione dei rimborsi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;</p> <p>3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.</p>	
<p>L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo e al secondo comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

**Articolo 9***(Ulteriori modifiche legislative)***Comma 5**

<b>Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218</b>	
<i>Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale</i>	
Articolo 8	
<i>Adempimenti successivi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7, mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme, <b>se superiori a 50.000 euro</b>, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di</p>	<p>2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti <b>nell'albo previsto dall'articolo 106</b> del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.</p>

<b>Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218</b>	
<i>Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale</i>	
Articolo 8	
<i>Adempimenti successivi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
un anno.	
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.	3. <i>Identico.</i>
3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante.	3-bis. <i>Identico.</i>
4. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità per il versamento di cui ai commi 1 e 2.	4. <i>Identico.</i>



**Articolo 9**  
(Ulteriori modifiche legislative)

**Comma 6**

<b>Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546</b>	
<i>Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Articolo 48 <i>Conciliazione giudiziale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.	1. <i>Identico.</i>
2. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.	2. <i>Identico.</i>
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione, <b>se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro</b> , di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto	3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti <b>nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> . La conciliazione si perfeziona con il

<b>Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546</b>	
<i>Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Articolo 48	
<i>Conciliazione giudiziale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.</p>	<p>versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.</p>
<p><i>3-bis.</i> In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante.</p>	<p><i>3-bis. Identico.</i></p>
<p>4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.</p>	<p><i>4. Identico.</i></p>
<p>5. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione</p>	<p><i>5. Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546</b>	
<i>Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Articolo 48	
<i>Conciliazione giudiziale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.</p>	
<p>6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>



**Articolo 9***(Ulteriori modifiche legislative)***Comma 7**

<b>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.</i>	
Articolo 199 <i>Società fiduciarie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione, conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.</p>	<p>Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione:</p> <p><b>1.</b> conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e <b>dell'</b>articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1966, n. 415;</p>
	<p><b>2.</b> le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, che sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, nonché quelle che abbiano adottato la forma di società per azioni e che abbiano capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono iscritte in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza di iscrizione si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. La</p>

<p><b>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b></p> <p><i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.</i></p>	
<p>Articolo 199</p> <p><i>Società fiduciarie</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'art. 108 al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione speciale delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle società fiduciarie iscritte si applicano 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.</b></p>

**Articolo 11**

*(Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia)*

**Comma 1**

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>Titolo VI-bis</b> <b>AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E</b> <b>MEDIATORI CREDITIZI</b>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 128-quater</b> <i>Agenti in attività finanziaria</i></p> <p><b>1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica.</b></p> <p><b>2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-octies.</b></p> <p><b>3. Fermo restando la riserva di attività prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in deroga a quanto previsto ai comma 1 e 3, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su</b></p>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>mandato diretto di banche; tale attività dà titolo all'iscrizione nell'elenco previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 128-<i>quater</i>2.</b></p> <p><b>4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. All'agente è tuttavia consentito di assumere più mandati, ciascuno per una sola tipologia di prodotto o servizio ove questi siano conferiti da intermediari che non offrano l'intera gamma di servizi promossi e conclusi dall'agente.</b></p> <p><b>5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.</b></p> <p><b>6. Gli agenti che prestano esclusivamente il servizio di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze. I requisiti tengono conto del carattere limitato dell'attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applica il comma 4.</b></p>
	<p><b>Articolo 128-<i>quater</i>2</b></p> <p><b><i>Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria</i></b></p> <p><b>L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128-<i>quater</i>, comma 2, è</b></p>



<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:</b></p> <p><b>a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;</b></p> <p><b>b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa nel territorio della Repubblica;</b></p> <p><b>c) requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di apposita prova valutativa. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono - partecipazione di rilievo nella società;</b></p> <p><b>d) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge;</b></p> <p><b>e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti la previsione, nell'oggetto sociale conforme con quanto disposto dall'articolo 128 <i>quater</i>, comma 3 e il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.</b></p> <p><b>La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati al comma 1, all'esercizio</b></p>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.</b>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 128-quinquies</b> <i>Mediatori creditizi</i></p> <p><b>1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.</b></p> <p><b>2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-octies.</b></p> <p><b>3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.</b></p> <p><b>4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 128-quinquies 2</b> <i>Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi</i></p> <p><b>L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-quinquies, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:</b></p> <p><b>a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;</b></p>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><i>b)</i> sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;</p> <p><i>c)</i> oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 128-quinquies, comma 3 e rispetto dei requisiti di organizzazione;</p> <p><i>d)</i> possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;</p> <p><i>e)</i> possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità;</p> <p><i>f)</i> stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 128-quinquies 3</b> <i>Incompatibilità</i></p> <p>1. È vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.</p> <p>2. I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di entrambi i soggetti; se operano per conto di agenti in attività finanziaria si applica l'articolo 128-<i>quater</i>, comma 4.</p>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 128-sexies</b> <i>Dipendenti e collaboratori</i></p> <p><b>1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all'articolo 128-quater<sup>2</sup>, lettera c), e all'articolo 128-quinquies 2, lettere d) ed e), e curino l'aggiornamento professionale.</b></p> <p><b>2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater.</b></p> <p><b>3. I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all'Organismo di cui all'articolo 128-octies l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori.</b></p> <p><b>4. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 128-septies</b> <i>Disposizioni di trasparenza e poteri della Banca d'Italia</i></p> <p><b>1 Agli agenti in attività finanziaria</b></p>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti con la clientela.</p> <p>2 La Banca d'Italia esercita il controllo sui soggetti iscritti negli elenchi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Banca d'Italia può chiedere agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni anche con la collaborazione della Guardia di Finanza.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 128-<i>octies</i></b> <i>Organismo</i></p> <p>1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.</p> <p>2. I componenti dell'Organismo sono nominati su proposta della Banca d'Italia, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-quinquies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e</p>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.</b></p> <p><b>4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-<i>nonies</i>, l'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 128-<i>novies</i></b> <i>Disposizioni procedurali</i></p> <p><b>1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-<i>quater</i> e 128-<i>quinquies</i>, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, si applicano nei confronti degli iscritti:</b></p> <p><b>a) il richiamo scritto;</b></p> <p><b>b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;</b></p> <p><b>c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-<i>quater</i> e 128-<i>quinquies</i>.</b></p> <p><b>2. Per le violazioni previste dal</b></p>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>comma 1, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, è applicata una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.</b></p> <p><b>3. E' disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-<i>quater</i> e 128-<i>quinquies</i> nel caso previsto dall'articolo 128-<i>septies</i>, comma 4, e nei seguenti casi:</b></p> <p><b>a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;</b></p> <p><b>b) inattività protrattasi per oltre un anno;</b></p> <p><b>c) cessazione dell'attività.</b></p> <p><b>4. L'agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.</b></p> <p><b>5. Fermo restando l'articolo 128-<i>septies</i>, comma 4, in caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-<i>quater</i> e 128-<i>quinquies</i> per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.</b></p>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 128-<i>decies</i></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo</b></p> <p><b>1. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.</b></p> <p><b>2. Per le finalità indicate al comma 1, la Banca d'Italia può accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonché richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo, convocare i componenti dell'Organismo.</b></p> <p><b>3. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e, in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell'Organismo, può proporre lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze.</b></p> <p><b>4. L'Organismo informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il</b></p>



<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.</b>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 128-undecies</b> <i>Sanzioni</i></p> <p><b>1. Per la violazione delle disposizioni del Titolo VI e della relativa disciplina di attuazione, la Banca d'Italia applica nei confronti dell'agente, del legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144, commi 3, 3-bis e 4 ultimo periodo. Si applica l'articolo 145.</b></p> <p><b>2 Per la violazione dell'articolo 128-septies, comma 2, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128-septies, la Banca d'Italia applica all'agente in attività finanziaria, al legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia, nonché dei dipendenti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110.</b></p> <p><b>3. Se le violazioni indicate ai commi 1 e 2 sono gravi o ripetute, la Banca d'Italia può ordinare la sospensione o la cancellazione dall'elenco.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 128-undecies2</b> <i>Recupero dei crediti</i></p> <p><b>1. Per l'attività di consulenza e gestione crediti a fini di</b></p>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>ristrutturazione e recupero degli stessi le banche e gli intermediari finanziari si avvalgono esclusivamente di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128 quater, comma 2.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 128-duodecies</b> <i>Disposizioni di attuazione</i></p> <p><b>1. Con successivo decreto legislativo sono dettate disposizioni attuative del presente titolo.</b></p> <p><b>2 La polizza di assicurazione di cui all'articolo 128-quater<sup>2</sup>, comma 1, lettera d), e di cui all'articolo 128-quinquies<sup>2</sup>, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal comma 1 del presente articolo, è disciplinata dall'articolo 16, commi da 1 a 3, del presente decreto.</b></p> <p><b>3 I requisiti di professionalità di cui all'articolo 128-quater<sup>2</sup>, comma 1, lettera c) e dell'articolo 128-quinquies<sup>2</sup>, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono disciplinati all'articolo 14 del presente decreto.</b></p> <p><b>4. I requisiti di onorabilità di cui all'articolo 128-quater<sup>2</sup>, comma 1, lettera c), all'articolo 128-quater<sup>3</sup>, comma 1, lettera a) e all'articolo 128-quinquies<sup>2</sup>, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono disciplinati all'articolo 15 del presente decreto.</b></p> <p><b>5. I requisiti patrimoniali di cui all'articolo 128-quater<sup>2</sup>, comma 1, lettera e), e di cui all'articolo 128-quinquies<sup>2</sup>, comma 1, lettera a), sono disciplinati all'articolo 16, comma 4,</b></p>

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>del presente decreto.</b> <b>6. L'Organismo di cui all'articolo 128-<i>octies</i>, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è disciplinato dal Titolo IV, Capo III, del presente decreto.</b>



**Articolo 24***(Ulteriori integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)*

<b>Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
TITOLO VIII <i>Sanzioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;"><b>CAPO IV-bis</b> <i>Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 140-bis</b> <i>(Esercizio abusivo dell'attività)</i></p> <p><b>1. Chiunque</b> esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-<i>quater</i>, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.</p> <p><b>2. Chiunque</b> esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-<i>quinqies</i>, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.</p>



**Articolo 26***(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)***Commi 1 e 2**

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 11	
<i>Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono:	1. <i>Identico:</i>
a) le banche;	a) <i>identica;</i>
b) Poste italiane S.p.A.;	b) <i>identica;</i>
c) gli istituti di moneta elettronica;	c) <i>identica;</i>
c-bis) gli istituti di pagamento;	c-bis) <i>identica;</i>
d) le società di intermediazione mobiliare (SIM);	d) <i>identica;</i>
e) le società di gestione del risparmio (SGR);	e) <i>identica;</i>
f) le società di investimento a capitale variabile (SICAV);	f) <i>identica;</i>
g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;	g) <i>identica;</i>
h) gli agenti di cambio;	h) <i>identica;</i>
i) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;	i) <i>identica;</i>

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 11	
<i>Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB;</b>	<i>abrogata</i>
<i>m) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del TUB;</i>	<i>m) identica;</i>
	<b><i>m-bis) le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</i></b>
<i>n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero»;</i>	<i>n) identica;</i>
<i>o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.</i>	<i>o) identica;</i>
<b>2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì:</b>	<b><i>2. Identico:</i></b>
<i>a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;</i>	<b><i>a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</i></b>
<i>b) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 4, del TUB;</i>	<i>b) identica;</i>
<i>c) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 5, del TUB;</i>	<i>c) identica;</i>
(...)	(...)







**Articolo 27**  
(*Abrogazioni e norme finali*)

**Comma 1, lett. a)**

<b>Decreto legislativo 25 settembre 1999 n. 374</b>	
<i>Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Agenzia in attività finanziaria</i></p> <p><b>1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.</b></p> <p><b>2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero.</b></p> <p><b>3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco quando ricorrono le condizioni seguenti:</b></p> <p><b>a) per le persone fisiche:</b></p> <p><b>1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>

<b>Decreto legislativo 25 settembre 1999 n. 374</b>	
<i>Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;</b></p> <p><b>2) domicilio nel territorio della Repubblica;</b></p> <p><b>3) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge;</b></p> <p><b>4) possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti nel regolamento emanato ai sensi dell'articolo 109 del testo unico bancario;</b></p> <p><b>b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:</b></p> <p><b>1) previsione nell'oggetto sociale dello svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria;</b></p> <p><b>2) i partecipanti al capitale e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati rispettivamente ai sensi degli articoli 108 e 109 del testo unico bancario;</b></p> <p><b>3) la sede legale e la sede amministrativa siano situate nel territorio della Repubblica;</b></p> <p><b>4) siano rispettati i requisiti patrimoniali e di forma giuridica stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con regolamento adottato su proposta dell'UIC.</b></p> <p><b>4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti indicati nella lettera b), numero 2), del</b></p>	

<b>Decreto legislativo 25 settembre 1999 n. 374</b>	
<i>Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>comma 3, si applicano gli articoli 108, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico bancario.</b></p> <p><b>5. I soggetti indicati nella lettera b) del comma 3 svolgono la propria attività esclusivamente per il tramite di persone fisiche iscritte nell'elenco.</b></p> <p><b>6. L'UIC esercita il controllo sui soggetti iscritti nell'elenco per verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto. A tal fine, può richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e documenti fissando i relativi termini. Esso può, altresì, chiedere la collaborazione del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.</b></p> <p><b>7. L'UIC disciplina la procedura e i termini per l'iscrizione nell'elenco, nonché le forme di pubblicità dell'elenco stesso.</b></p> <p><b>8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco per gravi violazioni di norme di legge, delle norme del presente decreto legislativo o delle disposizioni emanate ai sensi di esso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'UIC, disciplina la procedura per la sospensione cautelare dall'elenco.</b></p>	

<b>Decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 485</b>	
<i>Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 1</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Definizioni</i></p> <p><b>1. Ai fini del presente regolamento:</b></p> <p><i>a) per «decreto legislativo» si intende il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;</i></p> <p><i>b) per «testo unico bancario» si intende il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</i></p> <p><i>c) per «UIC» si intende l'Ufficio italiano dei cambi;</i></p> <p><i>d) per «intermediari finanziari» si intendono gli intermediari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario e gli intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, operanti nei confronti del pubblico.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Contenuto dell'attività</i></p> <p><b>1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.</b></p> <p><b>2. Ai fini del presente regolamento,</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<b>Decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 485</b> <i>Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria:</b></p> <p><b>a) la distribuzione di carte di pagamento;</b></p> <p><b>b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <i>Elenco</i></p> <p><b>1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'UIC ai sensi dell'articolo 3 del decreto.</b></p> <p><b>2. Possono iscriversi nell'elenco le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo e le società in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo. Rilevano, per le società, i requisiti patrimoniali e di forma giuridica previsti nel codice civile.</b></p> <p><b>3. Le persone fisiche di cui si avvalgono le società italiane e i soggetti esteri di cui all'articolo 4 per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 devono essere iscritte nell'elenco tenuto dall'UIC.</b></p>	

<b>Decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 485</b> <i>Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>4. La permanenza dell'iscrizione nell'elenco è condizionata all'effettivo svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria. A tal fine, entro un anno dall'iscrizione nell'elenco, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione all'UIC.</b></p> <p><b>5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'UIC disciplina con proprio provvedimento la procedura e i termini per l'iscrizione nell'elenco, per la comunicazione delle variazioni e per la dichiarazione di cui al comma 4, nonché le forme di pubblicità dell'elenco stesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b> <i>Soggetti esteri</i></p> <p><b>1. L'esercizio nel territorio della Repubblica dell'agenzia in attività finanziaria da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, diversi dalle persone fisiche, è subordinato alla iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 3.</b></p> <p><b>2. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea al ricorrere delle condizioni seguenti:</b></p> <p><i>a) previsione, nell'oggetto sociale, dello svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria o di attività di natura finanziaria;</i></p> <p><i>b) costituzione in Italia di una stabile</i></p>	



<b>Decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 485</b>	
<i>Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>organizzazione;</b></p> <p><b>c) possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 109 del testo unico bancario in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione dell'organizzazione operante in Italia.</b></p> <p><b>3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco dei soggetti aventi sede legale in Paesi extracomunitari, previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate nel comma 2 e dell'adeguamento del Paese d'origine ai principi e alle cautele espressi nelle raccomandazioni emesse dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) in materia di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.</b></p> <p><b>4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Altre attività esercitabili</i></p> <p><b>1. I soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 possono svolgere attività strumentali e connesse a quella di agenzia in attività finanziaria. È strumentale l'attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di agenzia; è connessa l'attività accessoria che consente di sviluppare l'attività di agenzia.</b></p> <p><b>2. Sono compatibili con l'agenzia in</b></p>	

<b>Decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 485</b>	
<i>Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>attività finanziaria, svolta dai soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3, le attività seguenti:</b></p> <p><b>a) attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell'esercizio delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario;</b></p> <p><b>b) altre attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in altri elenchi, ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna.</b></p> <p><b>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 che offrono esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Cancellazione e sospensione cautelare dall'elenco</i></p> <p><b>1. Nei casi di gravi violazioni di legge, di norme del decreto o delle disposizioni emanate ai sensi di esso, l'UIC contesta gli addebiti all'interessato e, valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni dalla contestazione, propone la cancellazione dall'elenco al Ministro dell'economia e delle finanze, che la dispone con provvedimento motivato. La cancellazione non può essere disposta trascorsi diciotto mesi dalla</b></p>	

<b>Decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 485</b>	
<i>Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>notificazione dell'atto di contestazione.</b></p> <p><b>2. La cancellazione dall'elenco è disposta dall'UIC, su istanza di parte, nel caso di cessazione dell'attività di agenzia in attività finanziaria ovvero d'ufficio in caso di accertata inattività protrattasi per oltre un anno e nell'ipotesi prevista nell'articolo 3, comma 4.</b></p> <p><b>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito della contestazione degli addebiti di cui al comma 1, su proposta dell'UIC, può disporre la sospensione cautelare dall'elenco per un periodo massimo di sessanta giorni, salvo quanto previsto dai commi 4 e 5.</b></p> <p><b>4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'UIC e previa comunicazione della proposta stessa all'interessato, può disporre la sospensione delle persone fisiche iscritte nell'elenco qualora sia emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei reati che, se accertato con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità, ovvero qualora sia stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni. La sospensione conserva la sua efficacia fino alla definizione del giudizio.</b></p> <p><b>5. La sospensione di cui al comma 4 cessa nel caso in cui sia emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non doversi procedere,</b></p>	

<b>Decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 485</b> <i>Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>di assoluzione o di annullamento della precedente condanna, ancorché con rinvio, ovvero nel caso di provvedimento di revoca della misura di prevenzione.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 7</b> <i>Disposizioni finali</i></p> <p><b>1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agenzia in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.</b></p> <p><b>2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano alle banche, alle imprese di investimento, alle società di gestione del risparmio, alle SICAV, agli intermediari finanziari, alle imprese assicurative, alla Poste italiane S.p.a.</b></p>	

**Articolo 27**  
(*Abrogazione e norme finali*)

**Comma 2. lett. b)**

<b>Legge 7 marzo 1996 n. 108</b> <i>Disposizioni in materia di usura</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 16	Articolo 16
<b>1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.</b>	<i>Abrogato</i>
<b>2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, è specificato il contenuto dell'attività di mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonché le forme di pubblicità dell'albo medesimo. La cancellazione può essere disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.</b>	<i>Abrogato</i>
<b>3. I requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono i medesimi previsti dall'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.</b>	<i>Abrogato</i>
<b>4. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si applicano, in</b>	<i>Abrogato</i>

<b>Legge 7 marzo 1996 n. 108</b> <i>Disposizioni in materia di usura</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.</b>	
<b>5. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali.</b>	<i>Abrogato</i>
<b>6. La pubblicità a mezzo stampa dell'attività di cui al comma 1 è subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1.</b>	<i>Abrogato</i>
<b>7. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.</b>	<i>Abrogato</i>
<b>8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , e alle imprese assicurative.</b>	<i>Abrogato</i>
<b>9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da euro</b>	

<b>Legge 7 marzo 1996 n. 108</b> <i>Disposizioni in materia di usura</i>	
Testo vigente	Testo modificato
2.065 a euro 10.329.	

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 287</b> <i>Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della L. 7 marzo 1996, n. 108,  recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 1</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Definizioni</i></p> <p><b>1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:</b></p> <p>a) per «legge», la legge 7 marzo 1996, n. 108;</p> <p>b) per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche e integrazioni;</p> <p>c) per «UIC», l'Ufficio italiano dei cambi;</p> <p>d) per «albo», l'albo dei mediatori creditizi di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108;</p> <p>e) per «mediatori creditizi», i soggetti che svolgono l'attività di cui all'articolo 16, comma 1, della citata legge n. 108 del 1996;</p> <p>f) per «intermediari finanziari», i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Attività di mediazione creditizia</i></p> <p><b>1. È mediatore creditizio, ai sensi della legge e del presente regolamento, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>



<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 287</b>  <i>Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della L. 7 marzo 1996, n. 108,  recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.</b></p> <p><b>2. I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.</b></p> <p><b>3. Non integra mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, da parte di:</b></p> <p>a) soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali;</p> <p>b) fornitori di beni o servizi.</p> <p><b>4. In conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia non è richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <i>Albo</i></p> <p><b>1. L'albo dei mediatori creditizi è istituito presso l'UIC sotto l'alta</b></p>	

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 287</b> <i>Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della L. 7 marzo 1996, n. 108,  recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.</b></p> <p><b>2. L'attività di mediazione creditizia di cui alla legge e al presente regolamento è riservata ai soggetti iscritti nell'albo. Qualora l'attività di mediazione creditizia di cui alla legge ed al presente regolamento sia svolta da persona giuridica, la stessa deve essere esercitata per il tramite di persone fisiche iscritte nell'albo.</b></p> <p><b>3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'UIC procede alla pubblicazione dell'albo con apposito bollettino, dandone notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</b></p> <p><b>4. L'UIC procede all'aggiornamento dell'albo con cadenza annuale, con le modalità previste nel comma 3.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Requisiti per l'iscrizione nell'albo</i></p> <p><b>1. Possono iscriversi nell'albo i cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità in possesso dei seguenti requisiti:</b></p> <p><b>a) domicilio in Italia;</b></p> <p><b>b) diploma di scuola media superiore ovvero iscrizione nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39;</b></p> <p><b>c) onorabilità ai sensi dell'articolo 109 del testo unico bancario.</b></p>	

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 287</b> <i>Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della L. 7 marzo 1996, n. 108,  recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>2. Possono altresì iscriversi nell'albo le società con sede legale in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di società aventi sede legale all'estero che rispondano ai seguenti requisiti:</b></p> <p><b>a) oggetto sociale comprendente la mediazione creditizia;</b></p> <p><b>b) possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), da parte dei soci di controllo ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario;</b></p> <p><b>c) possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;</b></p> <p><b>d) svolgimento dell'attività di mediazione creditizia per il tramite di soggetti iscritti all'albo.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Domanda di iscrizione nell'albo</i></p> <p><b>1. La domanda di iscrizione nell'albo deve essere inoltrata con le modalità stabilite dall'UIC che, effettuate le necessarie verifiche, procede all'iscrizione, dandone comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (2).</b></p> <p><b>2. Nella domanda di iscrizione nell'albo inoltrata da persona fisica l'interessato deve dichiarare:</b></p> <p><b>a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e il numero di codice fiscale;</b></p> <p><b>b) la residenza, anche all'estero, il domicilio in Italia e, se diverso, anche</b></p>	

<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 287</b>  <i>Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della L. 7 marzo 1996, n. 108,  recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>il domicilio fiscale;</b></p> <p><b>c) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);</b></p> <p><b>d) il possesso del diploma di scuola media superiore ovvero l'iscrizione nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.</b></p> <p><b>3. Nella domanda di iscrizione nell'albo inoltrata da parte di società, il legale rappresentante deve dichiarare:</b></p> <p><b>a) la denominazione o la ragione sociale;</b></p> <p><b>b) la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia;</b></p> <p><b>c) il numero di codice fiscale;</b></p> <p><b>d) gli estremi dell'iscrizione nell'albo dei soggetti per il tramite dei quali la società svolge l'attività di mediazione creditizia o, in mancanza, le relative domande in allegato.</b></p> <p><b>4. Alla domanda di cui al comma 3 sono allegate:</b></p> <p><b>a) copia dell'atto costitutivo e certificato attestante l'iscrizione nel registro delle imprese;</b></p> <p><b>b) le dichiarazioni sottoscritte dai soci di controllo ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario e dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).</b></p> <p><b>5. L'UIC ha facoltà di richiedere agli interessati ogni necessaria informazione.</b></p>	

<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 287</b>  <i>Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della L. 7 marzo 1996, n. 108,  recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>6. Gli iscritti nell'albo comunicano tempestivamente all'UIC le variazioni degli elementi informativi forniti in sede di iscrizione.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Cancellazione e sospensione dall'albo</i></p> <p><b>1. La cancellazione di cui all'articolo 16, comma 2, ultimo periodo, della legge, è disposta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti da parte dell'UIC; l'interessato può presentare deduzioni entro 30 giorni dalla contestazione degli addebiti. La cancellazione non può essere disposta trascorsi 18 mesi dalla notificazione dell'atto di contestazione.</b></p> <p><b>2. La cancellazione dall'albo è disposta dall'UIC nei casi di cessazione dall'attività di mediazione. Di detta cancellazione viene data comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.</b></p> <p><b>3. Di tutti i provvedimenti di cancellazione viene data pubblicità mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale.</b></p> <p><b>4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a seguito della contestazione degli addebiti di cui al comma 1 e con l'osservanza delle modalità ivi indicate, può disporre in via cautelare la sospensione dall'albo per</b></p>	

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 287</b> <i>Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della L. 7 marzo 1996, n. 108,  recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>un periodo massimo di 60 giorni, salvo quanto previsto dai commi 5 e 6.</b></p> <p><b>5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può disporre la sospensione, previa comunicazione all'interessato da parte dell'UIC, quando nei suoi confronti venga emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento, con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità. La sospensione conserva la sua efficacia fino alla emanazione della sentenza di primo grado.</b></p> <p><b>6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può disporre la sospensione, previa comunicazione all'interessato da parte dell'UIC, quando nei suoi confronti venga emessa sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti di cui al comma 5, ovvero sia stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni. La sospensione conserva la sua efficacia fino alla definizione del giudizio. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica procede ai sensi del comma 1; la sospensione conserva la sua efficacia sino alla adozione del provvedimento di cancellazione.</b></p> <p><b>7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 cessa nel caso in cui venga emessa sentenza, anche se non passata in</b></p>	

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 287</b> <i>Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della L. 7 marzo 1996, n. 108,  recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento della precedente condanna, ancorché con rinvio. Resta ferma, in tal caso, la facoltà del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ricorrendone le condizioni, di disporre la sospensione cautelare di cui al comma 4, con l'osservanza delle modalità ivi indicate.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 7</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni in materia di trasparenza e di antiriciclaggio</i></p> <p><b>1. Ai controlli sull'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali si provvede ai sensi dell'articolo 128, comma 1, del testo unico bancario. Ai controlli di cui all'articolo 5, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni transitorie</i></p> <p><b>1. Gli agenti di affari in mediazione iscritti nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, operanti nei rami mutui e finanziamenti o altri equivalenti comunque denominati i quali svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione creditizia</b></p>	

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 287</b> <i>Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della L. 7 marzo 1996, n. 108,                      recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>nelle forme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, ed in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere b) e c), sono iscritti nell'albo su domanda da presentarsi, nelle forme previste dall'articolo 5, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'iscrizione nell'albo comporta la cancellazione dai ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.</b></p> <p><b>2. Fino alla data della decisione afferente la domanda di iscrizione i soggetti di cui al comma 1 possono continuare a esercitare l'attività.</b></p>	



**Articolo 27**  
(*Abrogazioni e norme finali*)

**Comma 1, lett. c)**

<b>Decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 153</b>	
<i>Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita</i>	
Articolo 5	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , le attività individuate nei decreti di cui al medesimo articolo, in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata è estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p><b>2. Ai fini delle attività individuate ai sensi del comma 1 è istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. Ove l'esercizio delle predette attività sia subordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità da ordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro.</b></p>	<p><i>Abrogato, per la parte in cui si riferisce agli agenti in attività finanziarie</i></p>

<b>Decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 153</b> <i>Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita</i>	
Articolo 5	
Testo vigente	Testo modificato
<b>3. Chiunque esercita le attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.</b>	<i>Abrogato, per la parte in cui si riferisce agli agenti in attività finanziarie</i>

**Articolo 27**  
*(Abrogazioni e norme finali)*

**Comma 1, lett. d)**

<b>Legge 28 dicembre 2005 n. 262</b>	
<i>Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari</i>	
Articolo 17	
<i>Disposizioni in materia di mediatori creditizi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>1. I mediatori creditizi iscritti all'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche l'attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.</b>	<i>Abrogato</i>





## Ultimi dossier del Servizio Studi

219	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2224 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
220	Schede di lettura	Atto del Governo n. 216 Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV"
221/1	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" vol. I (artt. 1-14) Edizione provvisoria
221/2	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" vol. II (artt. 15-55) Edizione provvisoria
221/3	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" - Indice delle materie - Indice alfabetico
222	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2231 Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio
223	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2150 Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali - <i>Testo con gli emendamenti proposti dalla Commissione</i>
224	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2180 "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato"
225	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2243 "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".